

N° 1150: MISURE DEL 19.10.2020 - ARTICOLO 2

Recita l'articolo 2 della decisione del Consiglio di Stato in materia di Covid che

“È stabilita e confermata la chiusura di locali notturni, discoteche, piano bar, sale da ballo, club e locali erotici.”

Rispetto alla versione del 9 ottobre 2020 sono stati precisati tutti i locali notturni (prima vi era stata una dimenticanza, presumibilmente perché chi ha redatto il testo non era del ramo), con l'aggiunta ora dei locali erotici.

Anche qui, per i nuovi casi, i contabili vanno messi subito all'opera per recuperare IPG, ILR e quant'altro, oltre che eventuali altri risarcimenti.

La norma merita nondimeno qualche precisazione.

Tralasciando i locali erotici che sono una categoria a sé, per definizione gli altri esercizi sono locali di divertimento, ovvero dove ci si muove e risulta praticamente impossibile mantenere le distanze.

Tuttavia si tratta anche di locali che fungono da bar (e taluni anche da snack-bar).

In questo contesto non è quindi la discoteca ad essere chiusa, ma unicamente la parte relativa al divertimento: la struttura può rimanere aperta per la parte di servizio che offre al pari di altri esercizi pubblici.

Del resto, tutte queste strutture hanno un "settore ristorativo" a lato della parte più ludica e di intrattenimento: questo settore ristorativo - se rispetta tutte le altre regole - può anche rimanere aperto.

È dunque una scelta aziendale. Questa scelta potrebbe però essere oggetto di discussione nell'ambito delle indennità o, forse, le autorità chiederanno di spiegare perché è stata chiusa l'intera struttura e non mantenuta la parte unicamente ristorativa. Una spiegazione convincente (peraltro logica) aiuterà a superare questo scoglio.

Attenzione però: essendo ora coinvolti tutti i locali notturni, questi – qualora volessero mantenere un'apertura quale semplice bar o snack-bar, devono chiudere come gli altri. Viceversa, per l'apertura è ipotizzabile segnalare la questione all'autorità comunale e cantonale che si dubita avranno motivo di opporsi ad un'apertura al pari degli altri esercizi (decisione motivata impugnabile in caso di rifiuto).

**Il presente contributo annulla pertanto quello pubblicato in GD 1124.**

